Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 maggio 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 29 aprile 1950
registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950,
registro Presidenza n. 43, foglio n. 114

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BRUSCHI Ermanno di Evenzio e di Ferrari Virginia, da Modena classe, 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta partigiana, nei combattimenti per la liberazione della città di Modena, si imponeva per iniziativa e per entusiastico ardimento. Sbarrato con pochi uomini il passo ad una formazione nemica dieci volte superiore, fronteggiava coraggiosamente la violenta reazione avversaria. Ferito alla testa, nonostante la grave perdita di sangue, continuava a combattere incitando i suoi con la parola e con l'esempio. Nuovamente colpito cadeva da prode, di fronte al nemico. — Vaciglio di Modena, 22 aprile 1945.

GAMBERINI Gino fu Battista e di Tolardo Anna, da Pianoro (Bologna), classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta partigiana, nel corso di un rastrellamento duramente condotto dalle SS germaniche, in situazione disperata, guidava più volte i suoi uomini al contrassalto infliggendo gravi perdite al nemico. Completamente circondato e più volte invitato ad arrendersi, prolungava per molte ore la fiera resistenza. Mortalmente ferito in combattimento ravvicinato, trovava ancora la forza di lanciare l'ultima sua bomba a mano contro un ufficiale tedesco. — Marzabotto (Bologna), 29 settembre 1944.

(2036)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 gennaio 1951, n. 308.

Nuove misure dei compensi dovuti agli ufficiali medici che eseguono visite medico-fiscali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, che approva il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;

Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 339, contenente modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio militare territoriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1948, n. 1647, recante modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Le misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1948, n. 1647, per i compensi dovuti agli ufficiali medici che eseguono visite medico-fiscali sono raddoppiate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 12. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 marzo 1951, n. 309.

Istituzione di un ufficio distinto di giudice conciliatore nella frazione Bertoni del comune di Sant'Angelo in Grotte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 8 settembre 1949 del commissario prefettizio del comune di Sant'Angelo in Grotte, con la quale si chiede che sia istituito un ufficio distinto di giudice conciliatore nella frazione Bertoni dell'anzidetto Comune, con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Cagnacci, Carlucci, Mucciaroni, Pagliarelle e Pizzillitti;

Visti i pareri favorevoli del Primo presidente della Corte di appello di Napoli e del Procuratore generale presso la stessa Corte;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' istituito nel comune di Sant'Angelo in Grotte un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione Bertoni e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Cagnacci, Carlucci, Mucciaroni, Pagliarelle e Pizzillitti.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1951, n. 310.

Concessione alla Società Filovie di Mestre (S.F.M.) dello impianto e dell'esercizio dei tronchi filoviari via Cappuccini-via Olivi in Mestre, quartiere urbano di Marghera-Piazzale autostrada Padova-Mestre e Carpenedo di Mestre-Favaro Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 525, col quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto capitolato 21 giugno 1944 per la concessione alla « Società Filovie di Mestre » dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di Mestre;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato 15 febbraio 1951, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti e il legale rappresentante della Società Filovie di Mestre (S.F.M.), con sede in Mestre, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio dei tronchi filoviari via Cappuccini-via Olivi in Mestre, quartiere urbano di Marghera-Piazzale autostrada Padova-Mestre e Carpenedo di Mestre-Favaro Veneto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 9. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1951.

Approvazione della tabella di variazioni allo Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1950-51.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 2 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1949, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1950-51;

Visti i decreti interministeriali 7 settembre 1950, 15 settembre 1950, 15 novembre 1950 e 16 febbraio 1951, con i quali vennero approvate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1950-51.

Roma, addì 15 marzo 1951

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1950-51.

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 4. — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio . . L. 500.000

In aumento:

Cap. n. 1. — Indennità di trasferta e di missione . . . . L. 500.000

Roma, addì 15 marzo 1951

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2322)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Concorso per l'assegnazione di concessioni di rivendita all'ingrosso delle banane nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sulla istituzione del Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i servizi e il personale dell'Azienda Monopolio Banane, approvato con regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1950, che nomina i concessionari per la vendita all'ingrosso di banane per il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso per la nomina dei concessionari predetti per il periodo successivo;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per l'assegnazione delle concessioni di rivendita all'ingrosso delle banane nelle seguenti zone del territorio nazionale:

Zona 1ª: Provincie di Torino ed Aosta;
Zona 2ª: Provincia di Alessandria;
Zona 3ª: Provincia di Cuneo;
Zona 4ª: Provincie di Novara e Vercelli;
Zona 5ª: Provincia di Asti;
Zona 6ª: Provincia di Milano, e i Mandamenti di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, della provincia di Varese;
Zona 7ª: Provincia di Brescia;
Zona 8ª: Provincia di Bergamo;
Zona 9ª: Provincie di Como, Sondrio e Varese, esclusi i Mandamenti di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno;
Zona 10ª: Provincia di Pavia;
Zona 11ª: Provincie di Venezia, Treviso e Belluno;
Zona 12ª: Provincie di Padova, Rovigo e Vicenza;
Zona 13ª: Provincie di Verona, Trento, Bolzano e Mantova, esclusi i Comuni a sud del Po;
Zona 14ª: Provincie di Udine e Gorizia;
Zona 15ª: Territorio Libero di Trieste;
Zona 16ª: Provincia di Genova;
Zona 17ª: Provincia di Savona;
Zona 18ª: Provincia di Imperia;
Zona 19ª: Provincie di Piacenza e Cremona e i comuni di Broni e Stradella della provincia di Pavia;
Zona 20ª: Provincie di Reggio Emilia e Parma;
Zona 21ª: Provincia di Modena e Comuni della provincia di Mantova a sud del Po
Zona 22ª: Provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì;
Zona 23ª: Provincie di Firenze, Pistoia e Arezzo;
Zona 24ª: Provincie di La Spezia, Pisa, Lucca e Massa;
Zona 25ª: Provincie di Livorno, Siena e Grosseto;
Zona 26ª: Provincie di Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone;
Zona 27ª: Provincie di Ancona, Pesaro e Macerata;
Zona 28ª: Provincie di Perugia e Terni;
Zona 29ª: Provincie di L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti ed Ascoli Piceno;
Zona 30ª: Provincie di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino;
Zona 31ª: Provincie di Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Potenza;
Zona 32ª: Provincie di Bari, Foggia, Brindisi, Taranto, Lecce e Matera;
Zona 33ª: Sicilia e isole dipendenti;
Zona 34ª: Sardegna e isole dipendenti.

Art. 2.

I concorrenti dovranno presentare alla sede centrale dell'Azienda Monopolio Banane (piazza Sant'Andrea della Valle n. 3, Roma) entro un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta bollata da L. 32, corredata dai seguenti documenti, rilasciati in carta legale e muniti dei prescritti visti di legalizzazione:

a) certificato della Camera di commercio, dal quale risulti la iscrizione sul Registro delle ditte commerciali esercitanti nel competente territorio e il genere di attività ivi svolta dal concorrente;

b) certificato di buona condotta civile del titolare della ditta o, in caso trattisi di società, degli amministratori risultanti dall'atto costitutivo o dal verbale dell'ultima assemblea;

c) descrizione scritta o plastica, delle attrezzature, in proprietà o in uso, per la conservazione e maturazione delle banane, nonchè l'elenco del personale specializzato nel particolare ramo, di cui la ditta concorrente dispone.

Art. 3.

Le nomine dei concessionari e la quota percentuale da assegnare a ciascuno di essi sul quantitativo di banane attribuito alla rispettiva zona, saranno disposte con decreto del Ministro per l'Africa italiana di concerto col Ministro per l'industria e commercio, su proposta di apposita Commissione.

Art. 4.

Le concessioni avranno la durata di anni tre decorrenti dal primo del mese successivo a quello in cui avverrà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di nomina dei concessionari e saranno subordinate alla firma di apposito contratto da stipularsi con l'Azienda Monopolio Banane in conformità alle norme del relativo disciplinare approvato dal Ministro per l'Africa italiana.

Art. 5.

Nel decreto di nomina potranno essere assegnati ai singoli concessionari, nell'ambito della rispettiva zona, particolari territori determinanti i limiti della loro attività di vendita. Potranno altresì essere costituite ed assegnate a ditte scelte tra i concorrenti, sottozone alle dipendenze dei rispettivi concessionari di zona.

Art. 6.

Il margine riservato ai concessionari, risultante dalla differenza fra il prezzo di cessione delle banane da parte del Monopolio e quello di vendita ai dettaglianti, è fissato in L. 80 per kg. netto di banane, salvo le variazioni che potranno in seguito essere disposte dall'Amministrazione.

Ai concessionari sarà inoltre corrisposta una indennità di trasporto stabilita dall'Azienda Monopolio Banane tenendo conto della distanza intercorrente fra il luogo di consegna delle banane e la sede della concessione nonchè delle particolari condizioni di distribuzione nella zona.

Roma, addì 10 aprile 1951

p. *Il Ministro ad interim per l'Africa Italiana*
BRUSASCA

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

(2281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1951, registro n. 11 Interno, foglio n. 285, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Marco in Lamis (Foggia) di un mutuo di L. 1.658.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2262)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1951, registro n. 11 Interno, foglio n. 274, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Dolegna del Collio (Gorizia) di un mutuo di L. 1.340.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2263)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1951, registro n. 11 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fogliano Redipuglia (Gorizia) di un mutuo di L. 573.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2264)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riolo Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951, registro n. 12 Interno, foglio n. 383, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Riolo Bagni (Ravenna) di un mutuo di L. 9.115.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2267)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951, registro n. 12 Interno, foglio n. 356, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) di un mutuo di L. 815.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2260)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1951, registro n. 11 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cento (Ferrara) di un mutuo di L. 1.470.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2275)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1951, registro n. 11 Interno, foglio n. 286, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Marco Argentano (Cosenza) di un mutuo di L. 1.610.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2274)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951, registro n. 12 Interno, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Olevano Romano (Roma) di un mutuo di L. 4.280.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2276)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1951, registro n. 11 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo (Firenze) di un mutuo di L. 3.018.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2261)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951, registro n. 12 Interno, foglio n. 385, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ancona di un mutuo di lire 205.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2307)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951, registro n. 12 Interno, foglio n. 378, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Imperia di un mutuo di L. 59.300.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2308)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Leonardo Gori di Carol, nato a Campulung (Romania), ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Bologna nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(2316)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Eboli (Salerno)

Con decreto Ministeriale 11 aprile 1951, n. 1073, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Eboli (Salerno), approvato con decreto Ministeriale 14 aprile 1949, è stato prorogato fino al 14 aprile 1955.

(2313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 109

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 maggio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,86
» Firenze	624,88	» Roma	624,86
» Genova	624,85	» Torino	624,87
» Milano	624,88	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 16 maggio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,975
Id. 3,50 % 1902	68,525
Id. 3 % lordo	45,25
Id. 5 % 1935	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	73,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,25
Id. 5 % 1936	91 —
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 maggio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,87

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

Nel Bollettino n. 108 del 15 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 di pari data, nella media dei titoli, la quotazione del Prestito redimibile 5 % 1936 deve leggersi 90,975 anzichè 90,10.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 30 aprile 1951, riguardante « dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative alla costruzione di una nuova centrale telefonica in Milano » e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 9 maggio 1951, alla seconda riga dopo la parola « decreta », anzichè « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1950 » leggasi « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1950 », come risulta dal testo originale.

(2323)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446.

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Chieti in data 1° dicembre 1950, n. 33741, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1950, è costituita come appresso:

Presidente:
Memmo dott. Adolfo, vice prefetto.

Componenti:
Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;
Carretti prof. dott. Cesare, primario ospedale civile di Chieti;
De Risio dott. Alfredo, specialista in ostetricia;
Savini Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
De Sanctis dott. Arj.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 marzo 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2169)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli al posto di direttore straordinario (gruppo A, grado 7°) della Stazione sperimentale per la seta in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e loro variazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, che riordina il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la nota 30 marzo 1950, n. 74704/12106/2.U, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) della Stazione sperimentale per la seta in Milano.

Per l'ammissione al concorso, coloro che non ricoprono posti di ruolo nell'Amministrazione statale non dovranno avere superato l'età di 50 anni alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) i funzionari di gruppo *A* in possesso almeno del grado inferiore i quali appartengano all'Amministrazione dello Stato;

b) gli estranei all'Amministrazione i quali abbiano otto anni di esercizio professionale come minimo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 32, dovrà essere inviata al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale dell'industria non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze e rispettivi documenti risultino pervenuti al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, nè saranno accettati dopo il medesimo termine pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Ai concorrenti che risiedono fuori dello Stato è consentito di presentare, entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati ad altre amministrazioni.

Art. 4.

A corredo della domanda i candidati estranei all'Amministrazione dello Stato, dovranno unire i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

2. Originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica, o in ingegneria industriale, o in chimica industriale o in chimica farmacia o in scienze agrarie o in scienze naturali.

3. Certificati distinti del sindaco del Comune di origine in carta da bollo da 24 dai quali risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, legalizzati dal prefetto.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di buona condotta civile e morale su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85 da rilasciarsi dal segretario della procura presso il Tribunale.

6. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione (in qualunque categoria rientri l'invalidità) produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 5, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. Copia del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale, produrranno la copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno oltre alla copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessioni, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata con regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili internati o deportati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione in qualunque categoria di invalidità rientrino dovranno provare la loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra e i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

9. Per i laureati dopo il 31 dicembre 1923 e dopo il 31 dicembre 1925 che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto il diploma di esercizio alla professione, mentre i laureati dopo il 1° gennaio 1944 debbono esibire il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51.

10. Documenti dai quali risulti che il concorrente ha otto anni di esercizio professionale.

11. Dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente sotto la sua personale responsabilità attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sulla epurazione.

12. Esposizione in carta semplice dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato.

13. Tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua coltura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira e dai quali risulti che la pratica o l'esercizio professionale si sia svolto nel campo delle industrie per le quali è preordinata la Stazione sperimentale per la seta.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate possibilmente in quattro esemplari. Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via di eccezione i candidati sono autorizzati a presentare in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampe e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa.

I documenti dichiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale del casellario giudiziario dovrà essere legalizzato dal competente procuratore della Repubblica, quello di nascita dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui giurisdizione si trovi il Comune dal quale gli atti provengono. Quello di buona condotta dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente articolo, e produrranno invece copia autentica dello stato di servizio amministrativo, rilasciato dal competente ufficio con la dichiarazione che essi si trovano in attività di servizio. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli ed ai documenti prodotti da una Commissione composta di cinque membri nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio di cui quattro scelti tra i professori universitari ed i direttori o ex direttori di Stazioni sperimentali per l'industria, ed uno tra i funzionari di gruppo *A* del Ministero dell'industria e del commercio di grado non inferiore al 6°.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice stessa, anche agli effetti della determinazione della idoneità, tenendo conto, a parità di merito, delle norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive integrazioni e modificazioni.

Tra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la Stazione sperimentale per la seta.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale per la seta in Milano, con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso direttore di 3ª classe al termine del terzo anno di servizio in base al giudizio sulla sua operosità scientifica reso da apposita Commissione ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 settembre 1938, n. 1662.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1951
Registro Industria e commercio n. 7, foglio n. 340.

(2317)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a un posto di capo laboratorio ordinario di 2ª classe (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, in Firenze, per l'insegnamento della zootecnica dei Paesi tropicali e subtropicali e dell'igiene del bestiame, indetto con decreto Ministeriale 14 giugno 1950.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1950, registro Africa italiana n. 2, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di capo laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze per l'insegnamento della zootecnica dei Paesi tropicali e subtropicali e dell'igiene del bestiame;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 9 del decreto Ministeriale succitato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di capo laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana Firenze indetto con decreto Ministeriale 14 giugno 1950, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Muzzarini dott. Ugo, consigliere di Stato.

Membri:

Maugini prof. dott. Armando, direttore dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana; in caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal prof. dott. Ferrara Antonio, vice direttore dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Francolini prof. dott. Bruno, direttore di Governo di 2ª classe del ruolo direttivo del Ministero dell'Africa italiana;

Giuliani prof. dott. Renzo, ordinario di zootecnica nell'Università di Firenze;

Seren prof. dott. Ennio, ordinario di patologia speciale e clinica medica veterinaria nell'Università di Torino.

Segretario:

Chiti dott. Aguinaldo, consigliere di Governo di 2ª classe del ruolo direttivo del Ministero dell'Africa italiana.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Firenze.

Ai componenti della Commissione spetta il trattamento previsto nella legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1951

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1951
Registro n. 7, foglio n. 322.

(2217)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.